



**Alle ASD/SSD affiliati  
Agli Atleti tesserati  
Ai Comitati/Delegati Regionali  
Ai Comitati/Delegati Provinciali  
Ai Responsabili Nazionali di Sezione  
Agli Ufficiali di Gara  
Agli Istruttori federali**

*Comunicazione a mezzo web*

Milano, 5 gennaio 2022

**Oggetto: Comunicazioni sull'attività biliardistica a seguito del D.L. n.221 del 24 dicembre 2021**

Il Decreto Legge n.221 del 24 dicembre 2021 ha fissato nuove regole per lo svolgimento delle attività sportive con decorrenza dal 25 dicembre 2021.

### **1. Accesso praticanti a strutture sportive al chiuso**

Fino al **9 gennaio 2022** è consentito l'accesso alle strutture sportive delle Società e Associazioni Sportive affiliate unicamente agli Atleti tesserati in possesso del Green Pass ordinario per lo svolgimento della pratica sportiva.

Dal **10 gennaio al 31 marzo 2022** l'accesso è consentito unicamente agli Atleti tesserati in possesso del Green Pass rafforzato o ai soggetti esentati per ragioni di età (inferiori a 12 anni) o sulla base di idonea certificazione medica.

### **2. Manifestazioni Sportive**

A decorrere dal 25 dicembre, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la presenza di pubblico alle manifestazioni sportive, che si svolgono al chiuso o all'aperto, è consentito a condizione che gli spettatori siano in possesso del Green Pass rafforzato e con l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2.

Restano invariate le disposizioni relative al distanziamento e contingentamento dei posti.

Dal 25 dicembre 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto è vietato il consumo di cibi e bevande al di fuori dei posti riservati alla somministrazione e nei limiti di cui al successivo punto 4;

### **3. Lavoratori e collaboratori**

I soggetti che operano all'interno delle strutture sportive in qualità di lavoratori, collaboratori amministrativo-gestionali, tecnici (per tali si intendono coloro in possesso della qualifica di Istruttore federale) dovranno essere in possesso del Green Pass ordinario.

### **4. Attività di somministrazione**

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita esclusivamente per i soggetti muniti delle dovute autorizzazioni amministrative; il consumo di cibi e bevande anche al banco, al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Green Pass rafforzato o ai soggetti esentati per ragioni di età (inferiori a 12 anni) o sulla base di idonea certificazione medica.



## 5. Validità Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la validità della certificazione è ridotto da nove a sei mesi.

## 6. Altre disposizioni

Le presenti disposizioni devono essere applicate in zona bianca, gialla e arancione, mentre in zona rossa restano applicabili le maggiori restrizioni previste in merito alla pratica sportiva.

In zona rossa è prevista solo la possibilità per gli Atleti agonisti, in possesso di Green Pass rafforzato, di svolgere sedute di allenamento a porte chiuse per la partecipazione a manifestazioni di preminente interesse nazionale riconosciute dal CONI e/o dal CIP.

Si invitano i presidenti delle ASD e SSD a verificare le ulteriori disposizioni che potrebbero essere emanate dalle Regioni di appartenenza.

Le Società e Associazioni Sportive affiliate nonché i tesserati dovranno inoltre attenersi alle disposizioni del Protocollo sanitario emanato dalla Federazione, incluse le disposizioni relative all'obbligo di mascherina durante gli allenamenti e le gare.

## 7. Sanzioni

I presidenti delle Associazioni e Società Sportive affiliate sono **obbligati** a verificare il possesso del Green Pass rafforzato da parte di ogni soggetto (tesserato e non) che accede ai locali della affiliata.

Si ricorda che in caso di verifica da parte degli organi di polizia sono previste le seguenti sanzioni:

- per i singoli soggetti non muniti di Green Pass rafforzato: Multa da 400 a 1.000 euro;
- per la singola ASD/SSD: multa da 400 a 1.000 euro per ogni soggetto trovato nella struttura sprovvisto di Green Pass rafforzato. Dopo tre multe comminate in tre giorni diversi è prevista la chiusura del locale per dieci giorni.

Si ricorda che, qualora fosse accertato un comportamento difforme rispetto alle presenti disposizioni, finalizzate alla tutela della salute dei tesserati, si procederà ad inviare gli atti agli organi di giustizia federale.

## **GREEN PASS ORDINARIO E RAFFORZATO**

### ➤ Il Green Pass "ORDINARIO" viene rilasciato nei seguenti casi:

- a) al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (GREEN PASS che ad oggi ha validità di 9 mesi ma che dal 1° febbraio 2022 avrà validità di 6 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario). In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 (che ad oggi ha validità di 9 mesi) dal 1° febbraio 2022 avrà validità di 6 mesi a far data dalla medesima somministrazione;
- b) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare, con esito negativo. Il relativo Green Pass ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di 72 ore dall'esecuzione del test molecolare;
- c) avvenuta guarigione da COVID-19: il relativo Green Pass ha una validità di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui sopra;



- d) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo: (che alla data odierna ha validità di 9 mesi) dal 1° febbraio 2022 avrà validità di 6 mesi a far data dalla somministrazione relativa;
- e) somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.

➤ **Il Green Pass “RAFFORZATO” viene rilasciato nei seguenti casi:**

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dal 1° febbraio 2022 la validità del Green Pass è ridotta da 9 a 6 mesi);
- b) la Certificazione Verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio;
- c) avvenuta guarigione da COVID-19 (validità 6 mesi);
- d) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dal 1° febbraio 2022 la validità del Green Pass è ridotta da 9 a 6 mesi);
- e) soggetti di età inferiore ai dodici anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale (sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute).

Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati al rispetto delle disposizioni sopra descritte.

Il Presidente  
Dott. Andrea Mancino